

COMMISSIONE VIII
ISTRUZIONE E BELLE ARTI

LXXI.

SEDUTA DI VENERDÌ 19 MAGGIO 1961

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ERMINI

INDICE

	PAG.
Proposte di legge (<i>Discussione e approvazione</i>):	
GRASSO NICOLOSI ANNA ed altri: Mantenimento nell'impiego dei vincitori di concorsi magistrali banditi dalla Regione siciliana. (2351);	
ERMINI: Definizione di speciali situazioni giuridiche di alcune categorie di insegnanti elementari delle province siciliane. (2717).	737
PRESIDENTE	737, 740, 742 743, 744, 745, 747, 748
CERRETI ALFONSO, <i>Relatore</i>	737, 740 741, 743, 745, 747
GRASSO NICOLOSI ANNA.	738, 741 743, 744, 745, 747, 748
BADALONI MARIA, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>	741, 742 743, 745, 748
RUSSO SALVATORE	740, 742
SCIORILLI BORRELLI	742, 743
BADINI CONFALONIERI	745, 748
BUZZI.	747
TITOMANLIO VITTORIA	748
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	748

La seduta comincia alle 9,55.

BUZZI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Romanato e Savio Emanuela.

Discussione delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Grasso Nicolosi Anna ed altri: Mantenimento nell'impiego dei vincitori dei concorsi magistrali banditi dalla Regione siciliana (2351); Ermini: Definizione di speciali situazioni giuridiche di alcune categorie di insegnanti elementari delle province siciliane (2717).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione abbinata delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Grasso Nicolosi Anna, Russo Salvatore, Speciale, Pellegrino, Di Benedetto, Faletra, Pezzino, Failla, De Pasquale, Bufardeci: «Mantenimento nell'impiego dei vincitori di concorsi magistrali banditi dalla Regione siciliana», e del deputato Ermini: «Definizione di speciali situazioni giuridiche di alcune categorie di insegnanti elementari delle province siciliane».

La Commissione ricorderà che le proposte di legge sono state già esaminate nella sede referente e che venne richiesta la sede legislativa con l'intesa di procedere poi sulla base della proposta di legge n. 2717, di cui sono proponente. Si tratta di un progetto di legge che si muove su un terreno irto di difficoltà, da un punto di vista giuridico, per cui pregherei la Commissione stessa di mutare il testo meno possibile.

Il relatore, onorevole Cerreti, ha facoltà di svolgere la relazione sulla proposta di legge n. 2717.

CERRETI ALFONSO, *Relatore*. Mi rimetto alla relazione già svolta in sede referente.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 19 MAGGIO 1961

GRASSO NICOLOSI ANNA. Con la proposta di legge n. 2351, che assieme agli altri colleghi ho presentato alla Camera, ho cercato di risolvere la difficile situazione generata dall'annullamento dei concorsi banditi con decreti assessoriali del 1956 e del 1957, fino a quando non saranno emanate le norme di attuazione dello statuto della Regione siciliana in materia di istruzione. Per quale motivo avevo scelto questa strada? I maestri, interessati a questi concorsi avevano sostenuto regolari prove di esame e il difetto, non era nei concorsi e nel modo come erano stati espletati, ma piuttosto nel fatto che non essendovi ancora le norme di attuazione, secondo le note sentenze della Corte costituzionale, la Regione non aveva ancora la facoltà di bandire dei concorsi propri per l'assunzione di personale dello Stato, quali sono appunto gli insegnanti elementari.

Al riguardo c'è però da osservare che la Regione non ha avuto mai questo diritto, e che quindi tutti i concorsi banditi dalla Regione dovrebbero essere annullati; altrimenti si avrebbe la grave conseguenza che, per i concorsi non impegnati di fatto si verrebbe a riconoscere tale diritto, mentre per quelli impugnati e annullati, si stabilisce ora che la Regione non poteva bandirli.

Comunque, prescindendo dall'aspetto formale della questione, le due contestazioni più importanti erano queste: il modo diverso col quale fu svolto in Sicilia il concorso soprannumerario, e l'esistenza di una graduatoria unica. Ma su queste due questioni e cioè sul merito della procedura dei concorsi la Corte costituzionale non si è pronunciata, limitandosi a constatare l'assenza, nella Regione, del diritto di bandire concorsi.

In tutto questo la colpa non era di coloro che avevano partecipato a questi concorsi, acquisendo in base ad essi dei diritti o delle aspettative, ma, se mai v'è una colpa, questa è da attribuire alla mancata definizione dei rapporti tra Stato e Regione. Nell'attuale stato di carenza quale è la cosa più semplice? Quella che proponevo io: fin quando non ci saranno le norme di attuazione, rendiamo valida la situazione attuale. Per quale motivo suggerivo questa strada? Perché se imbocchiamo l'altra, anche se animati dallo spirito di maggior comprensione, larghezza, ecc., ci saranno delle vittime. Non possiamo prevedere tutte le possibili conseguenze!

C'è poi da fare un'osservazione pregiudiziale: la proposta di legge, n. 2717, partendo dalla esigenza di risolvere questi casi, di fatto nega uno dei diritti più importanti del-

la Regione, e cioè la sua potestà legislativa; già dal primo comma dell'articolo, infatti, noi violiamo questa competenza, stabilendo che in ciascuna provincia della Sicilia i concorsi saranno regolati nel modo che segue. Io credo pertanto che sia da premettere alla proposta di legge un dispositivo del genere: « fino a quando non saranno emanate le norme di attuazione dello statuto, i concorsi nella Regione siciliana saranno banditi secondo queste norme ». Altrimenti, che cosa avverrà? Che si abolisce la potestà della Regione di bandire concorsi, per cui, quando ci saranno le norme di attuazione, dovremo abrogare quanto è stato fissato in questa legge, oppure ridurremo in modo permanente i poteri della Regione fissati dallo statuto.

Riguardo poi alla casistica delle varie situazioni c'è in questa legge un'oscillazione tra diversi istituti: per i concorsi annullati, infatti, se ne dispone la ripetizione, per quelli invece che non sono stati colpiti dalla sentenza della Corte costituzionale, si vuole procedere con la convalida. Però la convalida è possibile per tutti i concorsi, e non credo che sia possibile la mezzadria, per alcuni sì e per altri no.

A tal punto debbo fare una domanda. Restano salvaguardati tutti i diritti con la proposta di legge, n. 2717?

Innanzitutto — e si dice nella relazione — noi parliamo soltanto dei vincitori di questi concorsi. Ci occupiamo dei tremila che hanno vinto questi concorsi. Ma oltre ai vincitori, ci sono coloro che hanno conseguito l'idoneità. Queste idoneità decadono tutte con l'annullamento dei due concorsi. Ci troviamo così di fronte ad un numero di interessati maggiore dei tremila vincitori.

Poi c'è la questione dei soprannumerari per l'aliquota del quaranta per cento, i quali se dobbiamo riportarci alle norme generali, non possono essere più compresi in un concorso, promosso da un bando che si richiama alla legge n. 1170.

Ed un'altra considerazione. Quello che più mi preoccupa, è il fatto che noi ripristiniamo la triplice graduatoria, mentre in Sicilia, a far tempo della legge regionale del 1951 — non impugnata — i concorsi sono stati regolati sempre con graduatoria unica.

Allora vediamo che succede. I calcoli sono molto approssimativi, ma pur sempre danno un'idea di quello che può avvenire.

Se in genere i maestri sono un quarto delle maestre, ripristinando le tre graduatorie, con i posti maschili, i posti femminili e i posti

misti, i maestri subentreranno in molti casi alle maestre, non perché abbiano una votazione più alta, perché in tal caso sarei io la prima a riconoscere che è giusto per loro andare avanti, ma per il fatto che essi hanno a disposizione un'aliquota di posti riservati più elevata di quella spettante alle maestre. Quale è l'entità del fenomeno? Se si tratta di tremila posti, a scorrere le graduatorie troveremo che sono presso a poco 500 o 600 le maestre che dovranno uscire dalla scuola, e alle quali subentreranno dei maestri.

Mi si dice però, che quelli che hanno conseguito fino a 105 punti, resteranno, ma ciò è vero nei limiti dei posti disponibili e, quando questi sono esauriti, rimane loro solo la possibilità di partecipare a un concorso particolare riservato. Pertanto, mentre per un certo numero di interessati la legge funziona come sanatoria, perché si rifanno le graduatorie ed essi non sono sottoposti al vaglio di un altro concorso, per questa aliquota di maestre che dovranno lasciare il loro posto c'è la prospettiva di un altro concorso.

E a proposito di quest'altro concorso, per cui si può essere vincitori con 45 settantacinquesimi e si dice che la graduatoria resterà ad esaurimento, quante maestre resteranno fuori all'inizio di ogni anno scolastico? Dirò che noi dobbiamo precisare una percentuale fissa di assorbimento, un quinto, perché altrimenti, lasciando le cose in questa maniera, potrà avvenire che un anno potrà essere dato un gran numero di posti e un altro anno nessuno.

C'è poi la nuova figura dei « provvisori ». Però i provvisori restano tali fino a quando non sarà stata attuata interamente questa legge, cioè fino a quando non saranno espletati i concorsi previsti nell'articolo 1 e saranno messi a posto quelli che secondo questi concorsi ne avranno diritto.

Ecco come noi partendo da una esigenza di giustizia, seguendo la strada dei provvedimenti di sanatoria, veniamo a perderne di vista proprio la giustizia.

V'è poi un'altra questione delicatissima, connessa con l'abolizione della graduatoria unica, che ora si vorrebbe approvare.

Ella, signor Presidente, ricorderà, avendo esaminato le due sentenze, che si sostenne che alcuni concorsi non potevano essere esaminati sotto il profilo dell'annullamento dalla Corte Costituzionale, perché su di essi si era pronunciata l'Alta Corte Siciliana, quando era in funzione, e che non infirmò mai la graduatoria unica.

Io credo che pur preoccupandoci di trovare tutte le soluzioni possibili per evitare ogni ulteriore conflitto, noi non riusciremo ad evitarlo.

Le maestre, infatti, ricorreranno avverso questa legge, sostenendo che non si poteva legiferare, modificando una legge della Regione, ormai riconosciuta valida, perché contro la medesima c'erano stati dei ricorsi che mai erano stati accolti.

Arrivati a questo punto, dobbiamo esaminare la proposta di legge con una certa serenità e approfondimento, per evitare di cadere dalla padella nella brace. Certamente il Governo doveva presentare un provvedimento, ma si è atteso più di un anno. La prima sentenza è del 1959, e noi ci troviamo a discutere il 19 maggio 1961. Tempo addietro, io chiesi al Sottosegretario a che punto fossero le norme di attuazione. Pare che si vada a rilento. Dalla istituzione della Regione siciliana sono passati 14 o 15 anni, ma anche senza tener conto di questo periodo ormai pregresso, è molto anche il periodo intercorso dalla prima sentenza della Corte costituzionale a oggi. Se ci fossero state queste norme di attuazione, ci troveremmo a camminare su un terreno molto più solido e sicuro, mentre in questo momento abbiamo a ogni passo una difficoltà e un pericolo. Insisto ancora nel dire che secondo me la mia proposta di legge era forse più schematica, ma più semplice, perché si diceva: fino a quando non si regoleranno i rapporti fra Stato e Regione, sono riconosciuti i diritti acquisiti dai maestri siciliani.

Debbo accennare infine alla situazione dei maestri delle scuole sussidiarie. In base al bando di concorso questi insegnanti potevano partecipare al concorso soprannumerario per l'aliquota del 20 e anche del 40 per cento. In Sicilia era del 20. Ora la proposta di legge n. 2717 stabilisce che i titoli devono essere riesaminati in base ai criteri nazionali, ma, non c'è dubbio, che, se vogliamo rispettare completamente la legge n. 1170, i maestri che parteciparono al concorso soprannumerario, avendo quattro anni di servizio prestato nelle scuole sussidiarie, non hanno i titoli per partecipare ai nuovi concorsi.

Queste sono le osservazioni particolari che faccio sulla proposta di legge in discussione, e ritengo necessario che la Commissione cerchi di superare tutte le varie difficoltà. Noi, comunque, abbiamo elaborato alcuni emendamenti, che mi riservo di illustrare quando discuteremo gli articoli.

PRESIDENTE. Ritengo opportuno dare subito qualche chiarimento.

La proposta di legge in discussione tende alla sanatoria di una situazione passata; non disciplina per l'avvenire. Non si pone quindi il problema delle norme di attuazione dello statuto regionale, che entreranno in vigore, quando sarà.

Oggetto della sanatoria è la situazione dei maestri che hanno vinto i concorsi dichiarati nulli *ab origine*: come si fa a riconoscere a questi maestri alcuni diritti e quindi a provvedere a rendere stabile, definitiva la loro situazione?

L'onorevole Grasso Nicolosi Anna propone che, finché non siano emanate le norme di attuazione, vengano riconosciuti di fatto ai maestri tutti i diritti del concorso annullato. Dal punto di vista giuridico-costituzionale, però, non si può con una legge dichiarare che è valido quello che una sentenza ha dichiarato invalido. Altrimenti potremmo assistere allo strano fatto che, mentre un tribunale condanna un individuo a dieci anni di galera, la legge lo assolva. Non si può. Se una sentenza ha dichiarato nulla una situazione determinata da una legge precedente, non possiamo renderla valida con un'altra legge. Il problema è tutto qui. Io posso dire, come ho detto all'articolo 9, che gli insegnanti interessati continuano a prestare servizio, in base ad una situazione *de facto*, come del resto già sta facendo il Ministero. Per far ciò è necessario non di dichiarare valido quel concorso, ma di trovare una via perché questi maestri non abbiano nocumento dal fatto che quel concorso è stato dichiarato nullo.

L'unica via che ho trovato è di far espletare un altro concorso. Non in base alle leggi ordinarie regionali, inapplicabili in mancanza delle norme di attuazione, ma con norme speciali, che indirettamente riconoscano quello che avevano perduto.

La proposta di legge n. 2351, invece, urta contro i principi costituzionali. Il parere della Commissione Affari costituzionali in proposito è piuttosto chiaro. Ne do lettura:

« La Commissione I, mentre ritiene che la proposta di legge non può incontrare parere favorevole perché viene a rideterminare la situazione già dichiarata illegittima dalla Corte Costituzionale, formula il voto che siano al più presto assunte le iniziative opportune, perché per il corrente anno scolastico siano assicurate le necessità dell'insegnamento in Sicilia e la tutela delle aspettative in atto degli insegnanti interessati; auspica che il Governo,

in conformità di quanto annunciato in Commissione, proponga od emani i provvedimenti relativi ».

D'altra parte il provvedimento che propongo in una materia di così grave responsabilità, trova il pieno consenso del Governo, e francamente non ho trovato — lo dichiaro senza modestia — altra via di soluzione che quella di rifare un concorso, naturalmente attraverso i provveditori, organi dello Stato, cercando in tutti i modi — e qui le norme sono molto ardate da un punto di vista di eleganza — perché costoro avessero meno danno che sia possibile.

Io non ho trovato altra via.

Lei, onorevole Grasso Nicolosi, dice che questa giustizia è ingiustizia, ma, tutto quello che è norma, diritto è giustizia.

Bisogna dire che è giusto che quei concorsi siano dichiarati nulli. Il Governo dovrebbe — se usasse la giustizia assoluta, quella del diritto — mandarli via subito. E allora si viene incontro, in via di equità, disponendo che, finché non sarà sistemata la situazione, gli insegnanti restano nelle condizioni attuali, e stabilendo le norme adatte, affinché, con una serie di facilitazioni, quelli che hanno vinto possano rimanere definitivamente ai loro posti.

L'onorevole Grasso Nicolosi ha detto che sarebbero trascurati gli idonei. Ma occorre considerare che l'idoneità è un titolo molto discutibile, molto incerto. L'idoneo non ha alcun diritto.

CERRETI ALFONSO, *Relatore*. Non ha fondamento giuridico.

PRESIDENTE. Non è la prima volta che un concorso è dichiarato nullo e che coloro che hanno concorso e che hanno vinto, ricorrono al tribunale, ottenendo giustizia.

In questo caso, poiché c'è un interesse notevole di migliaia di persone che, assolutamente senza loro negligenza, si vedono annullato il concorso, perché c'è un difetto costituzionale, facciamo di tutto per rimediare, ma gli idonei non si trovano nella stessa situazione dei vincitori. Io non ho trovato altra via. La via suggerita dall'onorevole Grasso Nicolosi non si può adottare.

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. L'onorevole Grasso Nicolosi ha detto che il Governo avrebbe dovuto presentare prima questa legge, che è tanto tempo che aspettiamo.

Ma l'onorevole Grasso Nicolosi saprà che fin dal primo momento il Governo si è preoccupato di questa situazione. Se l'attesa è stata

lunga, ciò non vuol dire che non vi è stata una attività intensissima per cercare di trovare la via giusta. Questo tempo è stato impiegato, dal primo all'ultimo giorno, per cercare di trovare la via giusta e, se ne è trascorso tanto, ciò è appunto per la difficoltà di trovarla.

Perché, come ha già detto il Presidente, non c'è una via, nel senso giuridico assoluto. Se il Governo ha ritenuto che fosse preferibile l'iniziativa parlamentare, è stato per far più presto.

Noi camminiamo su un filo. Bisogna cercare di non spezzarlo. Bisogna curare in modo assoluto la validità giuridica delle norme, parola per parola, come ha detto giustamente il nostro Presidente, che ha vagliato la legge con gli organi del Governo, del Consiglio di Stato, della Corte dei conti.

Però, dalle discussioni che ci sono state con gli organi competenti, è risultato che l'unica posizione umana che si può prendere in considerazione, è quella di coloro che hanno già iniziato il rapporto d'impiego con lo Stato, cioè i vincitori dei concorsi.

L'onorevole Grasso ha parlato degli idonei, ma l'idoneo non acquista diritto al posto quando fa un concorso. Noi, comunque, abbiamo cercato di aiutare anche l'idoneo, perché ha dato prova di sapere qualche cosa, di superare questo esame. È una valutazione nostra. Con la legge dobbiamo riconoscere...

GRASSO NICOLOSI ANNA. Quale è il voto minimo, al concorso elementare, per essere dichiarato idoneo?

CERRETI ALFONSO, *Relatore*. 105.

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per l'Istruzione*. In una situazione così difficile, come quella creata da questi concorsi annullati, è giusto avere considerazione umana per quelli che hanno già acquisito un diritto, perché hanno iniziato il rapporto d'impiego con lo Stato, ma per l'idoneo, che giuridicamente non ha iniziato il rapporto d'impiego, noi non possiamo andare oltre a delle facilitazioni, non possiamo riconoscergli un diritto.

Altra preoccupazione che si è tenuta presente è stata quella di sanare la posizione degli aventi diritto, senza introdurre delle innovazioni vitali, perché altrimenti si ricadrebbe nelle stesse difficoltà che hanno generato l'annullamento della legge. Quando alla sua proposta di legge, onorevole Grasso Nicolosi Anna, posso leggere le osservazioni fatte dagli uffici legislativi del Ministero della Pubblica Istruzione, perché lei si possa ren-

dere conto dei difetti giuridici del provvedimento:

« Il primo articolo è diretto » a mantenere in servizio fino a quando gli organi dello Stato e della Regione non avranno definito le norme di attuazione dello Statuto speciale, gli insegnanti elementari assunti in ruolo a seguito di concorsi banditi dalla Regione ».

Si osserva che dei concorsi banditi dagli organi regionali sono stati annullati soltanto quelli indetti per la copertura dei posti del ruolo in soprannumero, in sede di prima costituzione del ruolo. In conseguenza la norma, che ha per altro carattere transitorio, si appalesa eccessivamente generica. Si dubita inoltre della sua effettiva utilità, in quanto la specifica situazione giuridica degli insegnanti assunti in ruolo mediante i concorsi annullati, è contemplata espressamente nell'articolo 2.

Il secondo articolo prevede infatti che » i concorsi regionali siciliani in soprannumero, banditi con decreti assessoriali n. 206 del 18 gennaio 1956 e n. 706 del 27 aprile 1957, siano riportati dalle norme generali dei corrispondenti bandi ministeriali, fermi restando i diritti acquisiti dagli insegnanti già immessi in ruolo e in virtù dei suaccennati concorsi ».

La norma, peraltro, nulla dice in ordine alle modalità con le quali i concorsi regionali dovrebbero essere » riportati » alle norme contenute nei corrispondenti » bandi ministeriali », ossia non precisa se si debba procedere mediante rinnovamento dei concorsi annullati, ovvero mediante un riesame di ufficio delle singole posizioni dei candidati dei concorsi stessi. È appena il caso di notare poi la improprietà del riferimento ai » bandi ministeriali »: come è noto, infatti, i bandi dei concorsi magistrali sono indetti dai provveditori agli studi, in base alle disposizioni impartite con ordinanza ministeriale (articolo 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 30 agosto 1946, n. 237).

In ogni caso (ed il rilievo ha carattere assolutamente preminente) l'articolo 2 non giova a sanare la posizione degli insegnanti la cui nomina si è caducata per effetto del giudicato, in quanto i diritti acquisiti che sono mantenuti fermi dalla norma, altri non possono essere se non quelli che si riferiscono alla situazione antecedente alla pubblicazione della decisione del Consiglio di giustizia amministrativa. In altri termini, la norma serve soltanto a coprire l'ipotesi degli assegni già percepiti per i quali non si fa carico di restituzione, ma non può servire come sanatoria delle nomine a suo tempo conferite; nessun

III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 19 MAGGIO 1961

diritto può considerarsi acquisito, infatti, qualora l'atto, su cui il diritto stesso è fondato, sia stato annullato con pronunciato di un organo giurisdizionale ».

Questi sono i motivi tecnici che impediscono l'accoglimento della proposta di legge n. 2351 e fanno preferire la proposta di legge n. 2717.

RUSSO SALVATORE. Non entro nella questione legale, perché per me sarebbe abbastanza spinosa. Insisto peraltro sull'emendamento, cui ha accennato l'onorevole Grasso Nicolosi Anna, affinché il testo dell'articolo 1 della proposta di legge n. 2717 sia preceduto dalle parole: « fino a quando non saranno emanate le norme di attuazione, ecc. ».

Il provvedimento, d'altra parte, non dà garanzie sufficienti. All'articolo 4, per esempio, si parla di coloro che non entreranno in graduatoria in seguito alle prove che saranno fatte. Io desidero sapere se costoro, fino a che si espletano i concorsi per titoli, di fatto rimarranno a insegnare, o dovranno aspettare il loro turno in questa graduatoria a esaurimento per poter rientrare nell'insegnamento? Terranno il posto provvisoriamente finché non sia espletato il concorso per titoli?

PRESIDENTE. Pensavo di porre un termine. L'articolo 9 lo prevede: gli insegnanti elementari assunti in ruolo per effetto dei risultati conseguiti nei concorsi indetti con decreti assessoriali n. 206 del 18 gennaio 1956, e n. 706 del 27 aprile 1957, sono temporaneamente mantenuti in servizio in qualità di « provvisori ». Ho usato una parola che non significa niente: provvisori. Non potevo dire incaricati o supplenti. Questa norma dell'articolo 9 in un certo senso ha legalizzato quello che il Governo sta facendo a titolo di benevolenza.

SCIORILLI BORRELLI. Volevo dire brevemente che sul terreno strettamente giuridico io con molta onestà devo dare atto che lei, onorevole Presidente, ha fatto veramente un'opera di acrobazia giuridica per cercare di conciliare l'inconciliabile.

Circa l'aspetto strettamente giuridico, condivido le dichiarazioni e il giudizio della Commissione per gli affari costituzionali.

Qua, però, — e mi richiamo anche all'onorevole rappresentante del Governo — noi ci troviamo di fronte alla situazione che dei privati cittadini vengono ad essere lesi in un loro diritto per una indampienza da attribuire allo Stato e alla Regione.

• Possiamo citare altri casi di situazioni irregolari per difetto degli organi pubblici. Ri-

cordo quello dei direttori didattici del concorso « B-3 » quando il Consiglio di Stato sentenziò che il Ministero aveva illegalmente riservato una aliquota di posti per i combattenti; là c'era semplicemente una errata interpretazione, una violazione da parte dell'amministrazione, mentre in questo caso ci si renderà conto che senza dubbio non possiamo tacere della responsabilità politica del Governo e della Regione; vi è una responsabilità dell'amministrazione, sì, ma vi è anche una responsabilità politica. Ora, se sul terreno strettamente giuridico la posizione assunta a me sembra, a onor del vero, ineccepibile, però si apre il varco a una questione assai grave e seria. Cioè, la Corte Costituzionale sul terreno formale mette nel nulla un dato provvedimento; in tal caso, chi indennizza il cittadino che viene ad essere lesa dalla inadempienza dello Stato e della Regione?

PRESIDENTE. Mi pare che non ci sia dubbio che egli ha azione per danni verso chi ha lesa la legge bandendo un concorso prima che fossero emanate le norme di attuazione dello statuto siciliano in materia di istruzione.

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* E soprattutto con norme non conformi.

SCIORILLI BORRELLI. Oggi è entrato nel nostro ordinamento il problema degli errori giudiziari, per cui si tende a riparare agli errori fatti dalla magistratura.

Io credo che sia necessario sistemare la cosa nel modo migliore, onde evitare che ci sia un precedente contrario alle due norme fondamentali che sono scritte nella Costituzione: la certezza del diritto e la salvaguardia dei diritti dei cittadini.

In questa maniera lo Stato e la Regione fanno dei provvedimenti contrastanti, e mentre il cittadino che fa qualcosa contro la legge deve rispondere, lo Stato e la Regione fanno qualcosa contraria al diritto del cittadino e non rispondono.

PRESIDENTE. Nella fattispecie è derivato un danno al cittadino da una inadempienza dello Stato e della Regione, perché hanno tardato ad emanare delle norme di attuazione. Questa è la causa remota. Ma se noi parliamo del danno, dobbiamo fare riferimento alla causa immediata del danno. Questo, appunto, deriva dal fatto che malgrado non esistessero delle norme, i concorsi sono stati banditi. Questo ha portato il danno del cittadino e questi ha diritto di chiedere il risarcimento dei danni a chi, nella Regione, ha

III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 19 MAGGIO 1961

bandito un concorso prima che ci fosse la legge, che consentisse.

SCIORILLI BORRELLI. Lei è d'accordo con me che rimane aperto il diritto di un cittadino leso di rifarsi verso l'organo che ha provocato il danno.

PRESIDENTE. Se i cittadini conoscessero meglio le leggi, oh quanti ricorsi per danni vi sarebbero!

Con questa legge noi cerchiamo di eliminare per quanto è possibile il danno, o almeno renderlo minore possibile, se non possiamo eliminarlo del tutto.

Poiché nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Pongo in votazione la proposta di discutere come testo base, la proposta di legge n. 2717.

(È approvata).

L'onorevole Grasso Nicolosi ha presentato il seguente emendamento, che dovrebbe precedere l'articolo 1. Ne do lettura: « Fino a quando non saranno emanate le norme di attuazione dello statuto siciliano, i concorsi magistrali verranno banditi secondo le norme vigenti nel territorio nazionale ».

GRASSO NICOLOSI ANNA. Al primo comma dell'articolo 1 diciamo: « In ciascuna provincia della Sicilia il Provveditorato agli studi costituisce, in conformità delle norme vigenti in materia di concorsi magistrali, commissioni giudicatrici aventi il compito di riesaminare i titoli a suo tempo prodotti ».

Una siffatta formulazione ha un valore permanente, non solo per il passato, ma anche per l'avvenire, per cui si rende necessario premettere quell'emendamento.

PRESIDENTE. Onorevole collega, legga il secondo e il terzo comma, dove si dimostra chiaramente che le disposizioni della legge si riferiscono soltanto a quei determinati concorsi...

GRASSO NICOLOSI ANNA. Se noi ci occupassimo soltanto di questi concorsi. Ma noi abbiamo degli articoli che convalidano dei concorsi che non sono stati annullati. Per preannunciarci da qualsiasi sorpresa noi investiamo praticamente tutti i concorsi banditi dalla Regione, dal 1955 a oggi.

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per l'istruzione*. Sono convalidati per legge.

PRESIDENTE. Per gli altri concorsi le Commissioni non operano. Sono semplicemente convalidati.

GRASSO NICOLOSI ANNA. Abbiamo una materia più larga di quanto contenuto nella

legge. Se è così, quale preoccupazione abbiamo?

PRESIDENTE. Con l'emendamento da lei proposto noi stabilimmo delle norme di carattere generale per cui si farebbero dei concorsi anche per il futuro. Invece con il testo della proposta di legge si fa una sanatoria *una tantum*.

GRASSO NICOLOSI ANNA. Con queste precisazioni, che restano a verbale, che noi intendiamo occuparci soltanto dei concorsi svolti e non dell'avvenire, io posso anche ritirare l'emendamento. Però che ciò sia chiaro...

PRESIDENTE. Le do atto in modo formale che non si intende né di togliere alla Regione i suoi diritti, né di preconstituire alin tal senso.

GRASSO NICOLOSI ANNA. ...e che ci occupiamo dei concorsi a partire da quello soprannumerario. Se siamo d'accordo su ciò, ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. Nell'articolo 1 si nomina una commissione con l'incarico di riesaminare i titoli prodotti per partecipare ai due concorsi; poi l'articolo 5 dice che sono *ipso jure* convalidate quelle nomine. Sono due cose non connesse tra loro che per caso si trovano nella stessa legge.

GRASSO NICOLOSI ANNA. Noi convalidiamo, punto e basta. I due pesi e le due misure rimangono. Mentre per i due concorsi annullati si rifanno i concorsi per titoli e le graduatorie, per questi non si rifà la graduatoria.

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Perché questi non sono stati annullati.

GRASSO NICOLOSI ANNA. Per l'ultimo scaglione che ha nominato l'assessore si è riaperta la triplice graduatoria.

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Questo è il filo sul quale camminiamo. La sentenza riguarda soltanto due concorsi. Allora noi preveniamo, sanando anche la situazione susseguente ad altri concorsi.

CERRETI ALFONSO, *Relatore*. Le considerazioni che ha avanzato l'onorevole Grasso Nicolosi Anna rispondono al desiderio vivissimo che abbiamo tutti noi siciliani perché sia sistemata la situazione incresciosa dei maestri, che hanno visto annullare i concorsi in cui sono risultati vincitori. La collega, però, parte da una premessa che non è esatta, cioè ammette il riconoscimento del diritto da parte della Regione di bandire concorsi in base all'articolo 14 dello statuto. La cosa sa-

III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 19 MAGGIO 1961

rebbe in urto con la Costituzione. D'altro canto, lo spirito animatore della proposta di legge in discussione è quello di conciliare il rispetto della sentenza emanata con gli interessi dei maestri siciliani.

Le commissioni che dovranno rivedere i titoli, sia pure alla luce del decreto ministeriale, sono garantite anche dal fatto che nessuno dei vincitori uscirà dalla Scuola e perderà la qualifica di vincitore.

L'articolo 4 parla di concorsi per coloro che rimarranno fuori dopo la revisione dei titoli, e tra essi c'entrano anche quelli che hanno quattro anni di scuola sussidiaria e che potranno essere mantenuti in ruolo. L'articolo parla di tutti i posti spettanti a quelli compresi nella graduatoria. Il decimo dei posti è riservato ai soprannumerari. Questi diritti sono garantiti e questa sistemazione non potrà andare troppo per le lunghe; anzi, la sistemazione sarà sollecitata. La sollecitudine è necessaria per un motivo particolare: prima di bandire altri concorsi bisogna sistemare la posizione di questi maestri. La posizione dei provvisori non è posizione configurata bene, perché i provvisori sono quelli che suppliscono un dato posto per un anno. Non possiamo continuare a considerarli provvisori. La situazione è veramente illegale e anormale, e bisogna sanarla approvando questa legge, alla quale è bene apportare degli emendamenti, per non incorrere in altri ricorsi. Mi riservo appunto di presentarli in connessione con gli articoli.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di parlare, passiamo all'esame degli articoli. Do lettura dell'articolo 1:

ART. 1.

In ciascuna provincia della Sicilia il Provveditore agli studi costituisce, in conformità delle norme vigenti in materia di concorsi magistrali, commissioni giudicatrici aventi il compito di riesaminare i titoli a suo tempo prodotti:

a) dagli insegnanti che, trovandosi nelle condizioni previste dall'articolo 7, comma 1°, n. 1, della legge 27 novembre 1954, n. 1170, parteciparono al concorso indetto con decreto assessoriale n. 206 del 18 gennaio 1956;

b) dagli insegnanti che, trovandosi nelle condizioni previste dall'articolo 7 comma 1° n. 2, della legge 27 novembre 1954, n. 1170, parteciparono al concorso indetto con decreto assessoriale 27 aprile 1957, n. 706, e superarono le relative prove d'esame.

Gli insegnanti di cui alla lettera *a)* del precedente comma, qualora conseguano, sulla base dei criteri di valutazione applicati nei concorsi svoltisi nelle altre provincie in attuazione della legge 27 novembre 1954, n. 1170, un punteggio complessivo non inferiore a 105-175, sono assunti in ruolo entro il limite del 60 per cento dei posti istituiti nel ruolo in soprannumero, nonché entro il limite del 60 per cento dei posti resisi vacanti nello stesso ruolo all'inizio degli anni scolastici 1956-57, 1957-58 e 1958-59.

Gli insegnanti di cui alla lettera *b)* del precedente comma qualora conseguano, nella votazione complessiva risultante dalla somma del punteggio riportato nelle prove d'esame del concorso indetto con decreto assessoriale del 27 aprile 1957, n. 706, e del punteggio che sarà attribuito per i titoli sulla base dei criteri di valutazione applicati nei concorsi svoltisi nelle altre provincie in attuazione della legge 27 novembre 1954, n. 1170, un punteggio non inferiore a 105-175, sono assunti in ruolo entro il limite del 40 per cento dei posti istituiti nel ruolo in soprannumero, nonché entro il limite del 40 per cento dei posti resisi vacanti nello stesso ruolo all'inizio degli anni scolastici 1956-57, 1957-58 e 1958-59.

Ai fini della determinazione degli aventi diritto all'assunzione in ruolo, sono compilate distinte graduatorie per posti maschili, femminili e misti; nella graduatoria per posti misti sono iscritti soltanto i maestri e le maestre non compresi nelle altre due graduatorie.

Qualora i posti da conferire agli insegnanti di cui alle lettere *a)* e *b)* del primo comma non siano tutti coperti, si applicano le disposizioni di cui alla legge 27 novembre 1954, n. 1170, articolo 8, ultimo comma e della legge 6 luglio 1956, n. 717, articolo 3, ultimo comma.

GRASSO NICOLOSI ANNA. Sul comma *a)* non ho nulla da dire. Il comma *b)* parla del 40 per cento dei posti in soprannumero, di cui già mi sono occupata. Vorrei presentare un emendamento per gli insegnanti che si trovano nelle condizioni previste dalla legge n. 1170. Riportiamoci alla legge così come fu redatta. In Sicilia il 40 per cento fu modificato: il 20 per cento a coloro che avevano quattro anni di insegnamento, e l'altro 20 per cento riservato a coloro che erano inclusi nel ruolo transitorio. I quattro anni di insegnamento per la legge nazionale dovevano essere quattro anni di incarico in una scuola elementare di Stato. Con la legge regionale furono

III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 19 MAGGIO 1961

compresi coloro che non solo avevano insegnato per quattro anni nelle scuole elementari, ma anche quattro anni nelle scuole sussidiarie. Non possiamo ora escluderli.

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Perché li escludiamo? Essi hanno partecipato al concorso indetto con decreto assessoriale 27 aprile 1957, n. 607 e sono compresi nella dizione «e superarono le relative prove di esami».

GRASSO NICOLOSI ANNA. Dobbiamo specificarlo. Perché, interpretando la legge, noi diciamo che per coloro che si trovano nelle condizioni previste dalla legge n. 1170 e parteciparono al concorso indetto dalla Regione, si verificano queste condizioni. Ma per coloro che non si trovassero nelle condizioni previste dalla legge n. 1170?

PRESIDENTE. Non possiamo fare niente.

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Questa legge è fatta per non mandar via quelli che hanno il loro posto.

GRASSO NICOLOSI ANNA. Chiariamolo questo punto, che è uno dei punti fondamentali.

La locuzione «coloro che trovandosi nelle condizioni previste dalla 1170 parteciparono», non è chiaro. Se intendessimo dire che è valido quello che ha fatto la Regione, non dovremmo usare tale dizione, ma dovremmo dire: «tutti coloro che parteciparono in base alla legge della Regione che recepiva la legge 1170...». Allora sarebbe chiarissimo.

CERRETI ALFONSO, *Relatore*. Questa legge ha lo scopo di riportare nell'alveo delle norme ordinarie il concorso bandito dalla Regione.

Lei dice che per un venti per cento parteciparono al concorso coloro che avevano quattro anni d'insegnamento, e che ora a seguito della revisione dei titoli potrebbero trovarsi fuori. D'altro canto, alcuni idonei che oggi non sono vincitori, diventeranno vincitori col venti per cento e quelli che per il momento rimarranno fuori, manterranno sempre la loro qualifica di vincitori, ma la faranno valere attraverso il concorso:

GRASSO NICOLOSI ANNA. Questo è ben diverso. Non dobbiamo legiferare in questo modo.

Avete difficoltà a dire: «Coloro che parteciparono al concorso in base alla legge recepita»?

PRESIDENTE. Sono assolutamente contrario a mutare la forma dell'articolo.

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Questa legge viene incontro a coloro che hanno già iniziato il rapporto di impiego con lo Stato.

GRASSO NICOLOSI ANNA. Chiamiamo le cose con il loro nome. Così noi affidiamo la sorte di costoro alla speranza che aumentino i posti in Sicilia!

PRESIDENTE. Onorevole Grasso, io posso arrivare a fare una dichiarazione nel senso che la legge è fatta tenendo conto della situazione di fatto, dopo aver visto le condizioni di ognuno dei partecipanti. Più di questo non posso dire.

GRASSO NICOLOSI ANNA. Non, insisto, andiamo avanti.

BADINI CONFALONIERI. Si tratta di sanare dei provvedimenti che sono stati attuati senza tener conto delle norme vigenti per il territorio nazionale. Proprio per questo motivo mi pare che non si dovrebbe modificare il testo della legge così come è stata fatta, anche perché, diversamente, sarebbe opportuno che ci contassimo e allora forse la legge non andrebbe avanti.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 1.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 2:

«La decorrenza delle nomine da disporre in applicazione del precedente articolo è fissata ai soli effetti giuridici:

a) per gli insegnanti assunti entro il limite del contingente iniziale dei posti; alla data in cui ebbero decorrenza le nomine dei concorsi annullati;

b) per gli insegnanti assunti nei posti resisi vacanti all'inizio degli anni scolastici 1956-57, 1957-58 e 1958-59, alla data da cui ebbero decorrenza le nomine conferite in applicazione dell'articolo 4 della legge regionale 8 gennaio 1956, n. 6».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 3:

«I posti del ruolo in soprannumero già assegnati, in data non successiva a quella di pubblicazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 63 del 15 dicembre 1959, ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 12 maggio 1959, n. 18, ad insegnanti compresi nelle graduatorie dei concorsi magistrali indetti con decreti assessoriali n. 206 del 18

III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 19 MAGGIO 1961

gennaio 1956 e n. 706 del 27 aprile 1957, sono conferiti:

a) per il 60 per cento mediante assunzione in ruolo d'insegnanti di cui al primo comma, lettera a), del precedente articolo 1;

b) per il 40 per cento mediante assunzione in ruolo di insegnanti di cui al primo comma lettera b), del precedente articolo 1.

Nel conferimento di detti posti si procede secondo l'ordine delle graduatorie compilate in conformità alle disposizioni del precedente articolo 1.

Le assunzioni in ruolo disposte in applicazione del presente articolo hanno effetto giuridico dal 1° ottobre 1959.

L'onorevole Grasso Nicolosi propone di sopprimerlo.

Ne pongo in votazione il mantenimento.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 4:

« Gli insegnanti già nominati per effetto delle graduatorie dei concorsi indetti con decreti assessoriali n. 206 del 18 gennaio 1956, e n. 706 del 27 aprile 1957 e successivamente annullati, qualora non abbiano titolo a conseguire la nomina in ruolo per effetto delle disposizioni dei precedenti articoli della presente legge, sono ammessi a partecipare a concorsi speciali per soli titoli, ad essi riservati, da bandire in ciascuna provincia della Sicilia dopo l'espletamento delle operazioni previste dagli articoli 1 e 3 della presente legge.

Hanno titolo all'assunzione in ruolo gli insegnanti che conseguano un punteggio non inferiore a 45/75. Ai medesimi sono attribuiti, oltre ai posti che risultino vacanti nel ruolo in soprannumero alla data del bando, anche quelli che si renderanno vacanti successivamente, fino all'esaurimento degli aventi titolo.

I posti maschili sono conferiti ai maestri, i posti femminili alle maestre, quelli misti agli uni e alle altre.

Le modalità per l'espletamento dei concorsi e la tabella per la valutazione dei titoli sono stabilite con ordinanza del Ministro per la pubblica istruzione».

L'onorevole Grasso Nicolosi Anna propone, al 2° comma di aggiungere, dopo le parole: « risultino vacanti » le parole: « nella misura di due quinti all'inizio di ogni anno scola-

stico », e di sopprimere il terzo comma, che stabilisce la triplice graduatoria dei posti. Votiamo quindi l'articolo per divisione.

Pongo in votazione il primo comma.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo Grasso Nicolosi Anna al 2° comma.

(Non è approvato).

Pongo in votazione il 2° comma nel testo originario.

(È approvato).

Pongo in votazione il 3° comma, di cui l'onorevole Grasso Nicolosi Anna chiede la soppressione.

(È approvato).

Pongo in votazione il 4° comma.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 4 nel suo complesso.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 5:

« Sono convalidate:

a) le nomine conferite dai Provveditori agli studi delle provincie della Sicilia in applicazione dell'articolo 7, comma 1°), n. 2, della legge della Regione siciliana 6 maggio 1955, n. 40. Il numero degli insegnanti nominati ai sensi della menzionata disposizione è detratto dal numero dei posti da conferire per effetto della disposizione di cui all'articolo 7 della presente legge;

b) le nomine conferite dai Provveditori agli studi delle provincie della Sicilia sino alla data di pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 63 del 15 dicembre 1959, in applicazione della legge regionale 12 maggio 1959, n. 18, agli insegnanti compresi nella graduatoria del concorso magistrale regionale indetto con decreto assessoriale n. 117 del 20 gennaio 1955».

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 6:

« Ferme restando le nomine nel ruolo normale disposte in applicazione dell'articolo 1, lettera a), e dell'articolo 2 della legge regionale 28 gennaio 1957, n. 6, nei posti dello stesso ruolo, già assegnati ai sensi dell'articolo 1, lettera b), della legge medesima, sono immessi altrettanti insegnanti nominati nel ruolo in soprannumero per effetto

III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 19 MAGGIO 1961

dell'articolo 1 della presente legge; i posti maschili sono conferiti ai maestri, quelli femminili alle maestre, quelli misti agli uni e alle altre».

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 7:

«A decorrere dal 1° ottobre 1960, un quinto dei posti d'insegnante elementare del ruolo normale, vacanti nei comuni non capoluoghi di provincia delle provincie della Sicilia, è conferito agli insegnanti elementari iscritti nelle graduatorie provinciali previste nella legge della Regione siciliana 20 marzo 1951, n. 30, e successive modificazioni.

I posti maschili sono conferiti ai maestri, quelli femminili alle maestre e quelli misti agli uni e alle altre».

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 8:

«Per il concorso magistrale indetto con decreto dell'assessore per la pubblica istruzione della Regione siciliana n. 727 del 10 novembre 1958 sono compilate distinte graduatorie per posti maschili, femminili e misti».

L'onorevole Cerreti ha presentato un emendamento aggiuntivo all'articolo 8. Ne do lettura:

«I maestri già dichiarati vincitori in base alle graduatorie uniche di merito già pubblicate dai provveditori agli studi ed esclusi dalle nomine per l'applicazione del comma precedente sono ammessi al concorso di cui al precedente articolo 4».

Faccio notare che quel concorso è nullo *ab origine*.

CERRETI ALFONSO, *Relatore*. Questo è il concorso del 1958, non è annullato. Comunque non insisto, e ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 8.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 9:

«Gli insegnanti elementari assunti in ruolo per effetto dei risultati conseguiti nei concorsi indetti con decreti assessoriali n. 206 del 18 gennaio 1956, o n. 706 del 27 aprile 1957, sono temporaneamente mantenuti in servizio in qualità di provvisori, con la conservazione del trattamento economico di cui essi erano provvisti alla data del 22 giugno 1960».

L'onorevole Cerreti ha presentato un emendamento aggiuntivo all'articolo 9. Ne do lettura:

«Sino all'espletamento dei concorsi di cui ai precedenti articoli e comunque non oltre sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge».

Ma già si dice che entro un anno si deve fare il concorso.

GRASSO NICOLOSI ANNA. Io non sono favorevole.

CERRETI ALFONSO, *Relatore*. È per sollecitare.

PRESIDENTE. Lo spirito è che vengano mantenuti in servizio fino al bando di concorso, da non bandirsi oltre un anno.

GRASSO NICOLOSI ANNA. Noi siamo animati dalla volontà di fare presto e di fare il massimo; e noi diciamo che il massimo è entro un anno dalla pubblicazione.

CERRETI ALFONSO, *Relatore*. Ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 9.

(È approvato).

Gli onorevoli Buzzi e Rampa hanno presentato un articolo 9-bis. Ne do lettura:

«I concorsi previsti dall'articolo 4 della legge 20 ottobre 1960, n. 1264, sono indetti nelle provincie della Sicilia per i soli posti dei comuni capoluoghi di provincia, accantonati sino al 1° ottobre 1961, ai sensi del decreto-legge 7 maggio 1948, n. 817, ratificato con modificazioni dalla legge 29 giugno 1951, n. 550.

Oltre ai posti di cui al precedente comma, sono conferiti ai concorrenti che ne abbiano titolo i posti che si rendono eventualmente vacanti nel ruolo normale e nel ruolo in soprannumero per effetto della nomina di vincitori che siano maestri di ruolo nelle provincie della Sicilia.

Il conferimento di detti posti ha luogo distintamente per il concorso riservato per soli titoli e per quello pubblico per titoli ed esami, rispettivamente previsti dai numeri 1 e 2 del secondo comma dell'articolo 4 della legge 20 ottobre 1960, n. 1264».

BUZZI. Il primo comma di questo articolo consente di provvedere per l'emanazione del bando dei concorsi magistrali ordinari, che diversamente non potrebbero essere banditi, non essendo il Ministero in condizione di

III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 19 MAGGIO 1961

stabilire il contingente di posti da poter mettere a concorso. Con la limitazione del concorso ordinario, da emanarsi per la Sicilia, ai capoluoghi, noi siamo in grado di stabilire il contingente. Il secondo comma stabilisce che qualora risultino vincitori, insegnanti già di ruolo, i quali diventerebbero pertanto titolari di un posto di capoluogo, lasciando libero un posto di ruolo o in soprannumero in provincia, quei posti di ruolo ordinari e di ruolo in soprannumero, e solo quelli, possono essere dati a coloro che seguono nella graduatoria.

Noi non tocchiamo nulla, perché abbiamo in Sicilia, in capoluoghi di provincia, dei posti accantonati, che non possono essere dati ai vincitori di questo speciale concorso, col quale si provvede alla sanatoria della nota situazione. Quindi, questi posti devono essere messi a concorso; però, la legge dice che si fanno i concorsi per i capoluoghi. Noi qui limitiamo il concorso ordinario a quei posti e stabiliamo le norme per cui in ragione del numero di insegnanti di ruolo che diventeranno titolari dei posti di capoluogo di provincia possano essere dati a coloro che seguiranno nella graduatoria dei nuovi concorsi quei posti che essi lasciano liberi.

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Sono favorevole. Ciò rende possibile il bando del concorso e nello stesso tempo non defrauda i maestri siciliani, che sono interessati alla legge che abbiamo approvato, del diritto di partecipare a questo concorso, perché subito dopo la Regione può bandire concorsi per i maestri in soprannumero anche se non sono state emanate le norme di attuazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 9-bis.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 10:

«La presente legge entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Chiedo di essere autorizzato a procedere al coordinamento della proposta di legge.

Se non vi sono obiezioni, così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

GRASSO NICOLOSI ANNA. Credo che dallo svolgimento stesso della discussione di questa proposta di legge, sia risultato il disagio dei commissari per la situazione di incertezza che regna ancora nei rapporti fra Stato e Regione, nel settore della pubblica istruzione. Pertanto sottopongo all'approvazione della Commissione un ordine del giorno — che direi quasi identico a quello approvato nel luglio dello scorso anno, in sede di bilancio — di questa formulazione:

«La VIII Commissione della pubblica istruzione nell'approvare la proposta di legge n. 2717,

fa voti

che il Governo, d'intesa con il governo della Regione, emani entro il 31 dicembre 1961, le norme di attuazione dello statuto speciale della Regione siciliana in materia di pubblica istruzione».

TITOMANLIO VITTORIA. Desidero aderire all'ordine del giorno presentato dall'onorevole Grasso Nicolosi Anna.

BADINI CONFALONIÈRI. Anche io.

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo accetta l'ordine del giorno come raccomandazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'ordine del giorno presentato dagli onorevoli Grasso Nicolosi Anna, Titomanlio Vittoria e Badini Confalonieri e accettato dal Governo come raccomandazione.

(È approvato).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto della proposta di legge oggi esaminata.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta della proposta di legge:

ERMINI: «Definizione di speciali situazioni giuridiche di alcune categorie di insegnanti elementari delle province siciliane» (2717):

Presenti e votanti	31
Maggioranza	16
Voti favorevoli	31
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 19 MAGGIO 1961

Hanno preso parte alla votazione:

Badini Confalonieri, Baldelli, Bertè, Buzzi, Caiazza, Cecati, Cerreti Alfonso, Codignola, D'Ambrosio, De Lauro Matera Anna, Di Benedetto, Ermini, Franceschini, Franco Pasquale, Fusaro, Grasso Nicolosi Anna, Grilli Antonio, Gui, Malagugini, Marangone, Marotta Vincenzo, Natta, Perdonà, Pitzalis, Rampa, Reale Giuseppe, Roffi, Russo Salvatore, Sciorilli Borrelli, Seroni e Titomanlio Vittoria.

Sono in congedo:

Romanato e Savio Emanuela.

La seduta termina alle 11,30.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI